



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

PROVINCIA DI PISTOIA

Area E – Urbanistica, Cura del Territorio, Patrimonio

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME
RELATIVE AD ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA
DESTINARE A “CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI
RELIGIOSI” E “CENTRI SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI
E PUBBLICHE E SANITARIE PUBBLICHE”**

Approvazione: Delibera C.C n° **82** del **31/07/2018**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 2
ART. 2 - DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI	pag. 2
ART. 3 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI EROGATI	pag. 2
ART. 4 - DEFINIZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	pag. 2
ART. 5 - DEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI ATTRIBUITE	pag. 3
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	pag. 3
ART. 7 - ATTRIBUZIONE DEI FONDI	pag. 3
ART. 8 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	pag. 4
ART. 9 - MANCATA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	pag. 4
ART.10 - NORMA TRANSITORIA	pag. 4

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in adempimento a quanto disposto dall'art.184 comma 4 lettera a) della L.R. 10 Novembre 2014 n. 65 e s.m.i. definisce i criteri di ripartizione, le modalità e le procedure per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi ai soggetti realizzatori di opere di urbanizzazione secondaria, di cui all'art. 62 c. 5 lettera e) "*chiese ed altri edifici per servizi religiosi*", lettera g) "*centri sociali, attrezzature culturali pubbliche e sanitarie pubbliche*" della stessa legge regionale.

ART. 2 DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI

1. La Giunta Comunale definisce annualmente con propria deliberazione, contestualmente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, il rendiconto delle somme introitate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria.
2. Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale può stabilire di non erogare tali contributi, precisando in tal caso a quali opere destinare le somme risultanti dal rendiconto di cui al punto precedente, ovvero può indicare specifici criteri di indirizzo per l'attribuzione e l'utilizzazione dei medesimi contributi.
3. Nel caso in cui la Giunta Comunale abbia stabilito per quell'annualità di non destinare le somme introitate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria determinate ai sensi del comma 1 ai soggetti di cui all'art.4, le istanze eventualmente pervenute nei termini di cui all'art.6 saranno valutate nel successivo esercizio finanziario allegando, in tal caso, una domanda confermativa e, qualora ne ricorra l'opportunità, l'aggiornamento del computo metrico estimativo dell'opera.
4. le somme non assegnate costituiranno fondi liberi di bilancio e potranno essere utilizzate secondo le necessità individuate dall'Amministrazione nella deliberazione di cui al comma 2.

ART. 3 UTILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI EROGATI

1. Gli importi di cui al precedente art. 2, erogati a titolo di contributo ai soggetti di cui all'art.4, potranno essere utilizzati:
 - 1.1 per la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 1;
 - 1.2 per la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la conservazione, l'ampliamento, l'adeguamento igienico sanitario e dei requisiti acustici, il contenimento dei consumi energetici, la messa a norma degli impianti, l'abbattimento delle barriere architettoniche;tali contributi non potranno comunque superare l'80% del costo totale dell'opera risultante dal computo metrico estimativo di cui all'art.6 comma 2 lettera d)

ART. 4 DEFINIZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Per "*CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI*" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio delle relative attività, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda edifici, attrezzature ed impianti ancora da realizzare.
2. Per "*CENTRI SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI PUBBLICHE E SANITARIE PUBBLICHE*" si intendono, oltre gli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelli ancora da realizzare.

ART.5 DEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI ATTRIBUITE

1. Per le opere che interessano "*CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI*", la cui realizzazione compete ordinariamente a soggetti diversi dal Comune in funzione delle particolari finalità cui sono destinati, si stabilisce una quota non superiore al 10% degli oneri di urbanizzazione secondaria definiti come stabilito all'art.2;
2. Per le opere che interessano i "*CENTRI SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI PUBBLICHE E SANITARIE PUBBLICHE*" da realizzarsi a cura degli interessati, diversi dal Comune, si stabilisce una quota non superiore all' 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria definiti come stabilito all'art.2;

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti interessati all'attribuzione dei fondi dovranno presentare al protocollo del Comune, entro e non oltre il **30 settembre di ogni anno**, apposita istanza con indicazione degli interventi da sostenere, anche riferiti a più annualità, connessi alle finalità di cui al precedente art. 3;
tale istanza dovrà essere presentata:
 - a. per la Chiesa Cattolica: dalle Autorità Ecclesiastiche Diocesane;
 - b. per le altre confessioni religiose: dalle rappresentanze ufficiali riconosciute dallo Stato Italiano;
 - c. per i centri sociali, attrezzature culturali pubbliche e sanitarie pubbliche: dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale documentato sull'immobile ovvero dal legale rappresentante titolare di regolare contratto di utilizzo dell'immobile medesimo (comodato, locazione, uso, ecc.).
2. La domanda dovrà essere corredata da un progetto di massima delle opere da realizzare, redatto da un tecnico abilitato ai sensi di legge, costituito da:
 - a. dettagliata relazione tecnico descrittiva dell'intervento;
 - b. l'indicazione dei termini presunti per l'inizio e fine lavori;
 - c. il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi a più annualità a cui far carico per l'erogazione dei contributi;
 - d. computo metrico estimativo delle opere da realizzare;
 - e. planimetrie dello stato attuale, modificato e sovrapposto se dovute in ragione della specifica categoria di intervento.

ART. 7 ATTRIBUZIONE DEI FONDI

1. Il competente ufficio comunale, esamina le istanze pervenute entro e non oltre il termine di cui all'art.6 comma 1 richiedendo eventuali integrazioni entro e non oltre il 30 giorni dallo stesso termine;
2. le istanze che non siano integrate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazioni, saranno escluse dall'assegnazione;
2. Il competente ufficio comunale, verificata la completezza formale e documentale delle istanze pervenute e/o integrate nei termini di cui al comma 1, le sottopone alla Giunta Comunale affinché la stessa esegua le proprie valutazioni in merito tenendo conto dei criteri di indirizzo eventualmente individuati ed espressi ai sensi dell'art.2 comma 2;
3. la Giunta Comunale individuerà, con proprio atto, gli interventi proposti per i quali erogare i contributi tenendo conto dell'effettiva presenza dei soggetti interessati nell'ambito del Comune e della loro reale consistenza organizzativa ed in considerazione dei seguenti criteri di valutazione che costituiscono indirizzi prioritari per l'assegnazione dei contributi stessi:
 - interventi urgenti per la pubblica incolumità;
 - interventi che prevedano abbattimento delle barriere architettoniche;
 - interventi diretti ad adeguare l'edificio alle norme sul contenimento dei consumi energetici al fine del risparmio energetico e/o dotarlo di impianti che utilizzano fonti rinnovabili naturali;
 - proposte progettuali di particolare valenza in campo sociale, educativo, culturale e sportivo;

- interventi alle coperture e alle strutture in genere, finalizzati all'adeguamento sismico ed a garantire la conservazione fisica dell'immobile;
4. Non concorreranno alle assegnazioni coloro che abbiano già usufruito del contributo nei tre anni precedenti, salvo i casi in cui siano stati accolti programmi pluriennali di intervento;
 5. L'intervento finanziario del Comune, accordato in attuazione del presente regolamento, si limita, per ciascun esercizio, a fondi predeterminati annualmente.
 6. Le richieste non accolte saranno trattate ai sensi dell'art. 2 comma 3;
 7. Il competente ufficio comunale provvederà a dare comunicazione ai soggetti interessati dell'esito della richiesta in ordine o meno all'attribuzione dei fondi.

ART. 8

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Per la realizzazione degli interventi connessi alle finalità di cui al precedente art.3, i soggetti interessati dovranno presentare al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, apposita istanza di carattere urbanistico – edilizio, ai sensi della vigente normativa in materia, quale Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia e Comunicazione inizio lavori asseverata, redatta da un tecnico abilitato ai sensi di legge.
2. Per gli edifici esistenti soggetti a vincolo monumentale dovrà essere allegata autorizzazione della competente Soprintendenza.
3. Il progetto sarà approvato con le modalità previste dalle vigenti leggi in materia alla data di presentazione.
4. Le istanze ed i progetti di cui al comma 1 devono essere presentati entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data della comunicazione di attribuzione delle somme ai sensi dell'art.7 comma 7, a pena di decadenza dell'assegnazione.
5. Ad ultimazione dei lavori, nel rispetto dei termini di validità del titolo autorizzativo (Permesso di Costruire, S.C.I.A., Comunicazione inizio lavori asseverata) i soggetti interessati dovranno comunicare al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia urbanistico edilizia, oggi l.r. 65/2014 e s.m.i., l'avvenuta ultimazione dei lavori, allegando copia delle fatture attestanti l'avvenuto pagamento delle opere ammesse a finanziamento.
6. Il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata provvederà ad effettuare un sopralluogo di verifica dei lavori eseguiti e successivamente il Servizio Finanziario procederà alla liquidazione delle somme assegnate .

ART. 9

MANCATA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O DI DOMANDE

1. Nel caso di mancata presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati entro i termini stabiliti all'art. 8, o nel caso in cui la realizzazione delle opere non rispetti i termini fissati nel Permesso di Costruire o S.C.I.A., il Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata con propria determinazione dichiara la decadenza dell'attribuzione del contributo a favore dell'assegnatario, informandone la Giunta comunale che ne prende atto.
2. Anche il mancato inizio dei lavori entro i termini indicati nella istanza di cui all'art.8 comma 1, eventualmente prorogabili su motivata richiesta nei casi previsti dalla citata l.r. 65/2014 e s.m.i., comporta la revoca del finanziamento .
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 le quote di finanziamento attribuite e revocate potranno essere destinate ad altra opera che segua nell'ordine di priorità quella non realizzata, o ad altre opere di urbanizzazione secondaria anche diverse da quelle di cui al precedente art. 4.

ART. 10

NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento rimarrà in vigore fino alla emanazione di nuova disciplina regionale, così come previsto dalla legge Regionale 10.11.2014 n. 65 e s.m.i., art. 184 comma 4.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni della vigente normativa regionale in materia.